

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 4 del 25.1.2012

Supplemento n. 18

mercoledì, 25 gennaio 2012

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA (Arezzo)

Statuto dell'Unione. (Ratificato dal Consiglio dell'Unione con delibera n. 2 del 23 dicembre 2011).

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA (Arezzo)

Statuto dell'Unione. (Ratificato dal Consiglio dell'Unione con delibera n. 2 del 23 dicembre 2011).

INDICE

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione
- Art. 2 Denominazione, sede e gonfalone
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione
- Art. 6 Funzioni e servizi dei Comuni
- Art. 7 Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6
- Art. 8 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 9 Disposizioni Generali
- Art. 10 Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 11 Organi di governo dell'Unione
- Art. 12 Composizione del Consiglio
- Art. 13 Seduta di insediamento del Consiglio
- Art. 14 Elezioni amministrative parziali
- Art. 15 Competenze del Consiglio
- Art. 16 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 17 Convocazione
- Art. 18 Diritti, doveri, dei consiglieri
- Art. 19 Durata in carica dei Consiglieri e cause di inleggibilità o di incompatibilità
- Art. 20 Sostituzione dei Consiglieri
- Art. 21 Gruppi Consiliari

CAPO III

ORGANO ESECUTIVO

- Art. 22 Definizione e composizione
- Art. 23 Funzionamento
- Art. 24 Funzionamento: casi particolari
- Art. 25 Competenze

CAPO IV

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

- Art. 26 Modalità di nomina e durata in carica
- Art. 27 Ruolo, attribuzioni e competenze
- Art. 28 Il Vicepresidente
- Art. 29 Cessazione

CAPO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 30 Principi generali
- Art. 31 Regolamento di organizzazione
- Art. 32 Segretario e Direttore Generale
- Art. 33 Funzioni di responsabilità
- Art. 34 Atti di gestione
- Art. 35 Dotazione organica e Personale dell'Unione
- Art. 36 Procedimenti disciplinari

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 37 Principi generali
- Art. 38 Finanze dell'Unione
- Art. 39 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 40 Controllo di gestione
- Art. 41 Rendiconto di gestione
- Art. 42 Revisore dei Conti
- Art. 43 Servizio tesoreria
- Art. 44 Patrimonio

CAPO VII

DURATA RECESSO E SCIoglimento

- Art. 45 Durata dell'Unione
- Art. 46 Recesso del Comune
- Art. 47 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 48 Scioglimento
- Art. 49 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VIII

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 50 Modifiche statutarie

CAPO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 51 Primo insediamento organi dell'Unione e successione alla soppressa Comunità Montana
- Art. 52 Atti regolamentari
- Art. 53 Inefficacia degli atti
- Art. 54 Inefficacia delle norme comunali incompatibili
- Art. 55 Norma finanziaria
- Art. 56 Norma di verifica
- Art. 57 Norma finale
- Art. 58 Entrata in vigore

Allegato di cui all'articolo 6 dello statuto - FUNZIONI PER LE QUALI L'UNIONE SUBENTRA NELLE CONVENZIONI IN ESSERE TRA I COMUNI E LA DISCIOLTA COMUNITA' MONTANA VALTIBERINA DALLA DATA DI ESTINZIONE DI QUEST'ULTIMA

CAPO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e degli articoli 15 e 16 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito indicata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi, per l'esercizio delle funzioni regionali, già attribuite alla omonima comunità montana, e per effettuare un sistema di governo complessivo, per lo sviluppo dei servizi e dei processi che riguardano il territorio di riferimento, le attività produttive e la popolazione ivi presente.

2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione ha lo scopo di:

- promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente con particolare riguardo al territorio classificato montano dalla legge statale e regionale;

- cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;

- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalla disciolta comunità montana;

- esercitare le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione con particolare riferimento a quelli in materia di agricoltura e foreste, difesa del suolo e, comunque, già espletati dalla disciolta comunità montana;

- esercitare funzioni e compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altri Comuni, di norma, limitrofi, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della L. 241 del 1990, dall'articolo 6 ter della legge regionale n. 40 del 2001;

- svolgere gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

4. All'Unione possono aderire altri Comuni. Il Consiglio Comunale del Comune, che intende aderire successivamente, delibera la volontà di aderire all'Unione, dichiarando la disponibilità a partecipare alle spese generali dell'Unione, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali, facendo salva la propria competenza alla successiva approvazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, dello statuto dell'Unione. Ricevuta la deliberazione consiliare preliminare, la Giunta dell'Unione può, entro sessanta giorni, formulare le opportune modifiche statutarie ed avviare il procedimento di cui all'articolo 50 del presente statuto. L'adesione decorre dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie.

Art. 2

Denominazione, sede e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione estesa "Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana", Acronimo UMCVT.

2. La sede istituzionale dell'Unione è nel Comune di Sansepolcro, la sede secondaria è a Pieve Santo Stefano; le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi indicati con l'atto di convocazione.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dall'organo esecutivo.

4. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione. Fino all'adozione del regolamento, lo stemma dell'Unione è costituito dallo stemma della disciolta comunità montana sostituendo le parole "Comunità Montana" con "Unione Montana".

Art. 3

Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

- a) promuove l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

- b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

- c) rappresenta presidio istituzionale indispensabile

per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane, quale evoluzione istituzionale della comunità montana, della quale eredita il ruolo e le funzioni;

d) costituisce livello istituzionale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, 42;

e) provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, disposti in attuazione del comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;

f) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche per il territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione, perseguendo anche la tutela e lo sviluppo delle aree montane;

g) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di perseguire l'armonico sviluppo socioeconomico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti, con particolare attenzione per quelle montane;

h) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali, nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali, al fine di promuovere la loro integrazione e l'uguaglianza delle opportunità;

i) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

j) sostiene, anche attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

k) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei comuni membri, con l'obiettivo di evitare svantaggi dovuti alle condizioni montane;

l) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali e culturali;

m) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;

n) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

o) sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effetti-

vo rinnovamento nella organizzazione sociale, favorendo in particolare le pari opportunità;

p) realizza le opere pubbliche di bonifica montana ed idraulica, le opere di irrigazione le infrastrutture e i servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

2. Per garantire l'effettività del principio della trasparenza, l'Unione istituisce l'Albo pretorio virtuale su proprio sito istituzionale per portare a conoscenza della generalità dei cittadini i propri atti. Sul medesimo sito, in apposite sezioni, sono effettuate le pubblicazioni dei bandi di gara e di concorso e, in generale, dei documenti indicati da leggi e regolamenti o, comunque, da rendere noti per decisione dell'Unione stessa. Il regolamento assicura la effettività del diritto.

3. Per assicurare ai cittadini e alle imprese un accesso ai servizi vicino alla loro residenza e per garantire loro un effettivo esercizio del loro diritto all'informazione e alla partecipazione ai procedimenti relativi alle funzioni comunali associate, in particolare quelle fondamentali, in ogni Comune è attivato uno sportello informativo locale per la ricezione di domande e istanze, per l'informazione e per la conoscenza degli atti adottati e dei procedimenti che riguardano cittadini e imprese. Uno specifico atto dell'organo esecutivo dell'Unione definisce i criteri organizzativi e i compiti di ciascun ente. Gli sportelli informativi locali sono attivati entro tre mesi dalla costituzione dell'Unione.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, di cui al comma 3 dell'art. 4, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite dal regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

Funzioni dei Comuni

1. L'Unione può esercitare per conto dei Comuni le funzioni e i servizi di cui al presente articolo e ogni altra funzione, servizio e attività che i Comuni ritengono utile affidarle. Esercita fin dall'estinzione della Comunità Montana le funzioni e i servizi, già esercitati in forma associata, sulla base di convenzioni sottoscritte con i comuni, indicati nell'elenco *allegato* al presente Statuto. L'esercizio associato delle altre funzioni e degli ulteriori servizi è attivato e reso effettivo in modo progressivo, con le modalità indicate dai commi successivi e dagli articoli 7 e 8. Con l'affidamento i Comuni perseguono il principio della ricomposizione unitaria in capo all'Unione delle competenze amministrative relative a funzioni e servizi tra loro omogenei. Ferma restando l'elencazione delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 e dei servizi ai quali la medesima legge fa riferimento e fino a diversa disciplina statale o regionale della loro classificazione, ove nello statuto si fa riferimento a "funzioni e servizi comunali" si intende riferirsi a specificazioni puntuali del loro contenuto rinvenibile in leggi vigenti o, in mancanza, alla ricognizione dei procedimenti, dei servizi e delle attività effettuata con i provvedimenti regionali di attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40.

2. L'esercizio associato mediante l'Unione si riferisce ai seguenti ambiti di funzioni:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo;
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente;
- f) funzioni nel settore sociale;
- g) funzioni relative alla cultura e ai beni culturali;
- h) funzioni nel settore sportivo e ricreativo;
- i) funzioni nel campo turistico;

j) funzioni nel campo dello sviluppo economico;

k) funzioni relative a servizi produttivi;

l) funzione in materia di Sistema Informativo Territoriale S.I.T. e alla cartografia.

3. I contenuti degli ambiti funzionali di cui al comma 2, i procedimenti, i servizi e le attività che vi fanno capo, di norma, sono definiti dalla legge e dai regolamenti dello stato e della regione; i regolamenti dell'Unione provvedono alle opportune specificazioni al fine di individuare con certezza eventuali residue competenze comunali. Disposizioni legislative successive che dispongano una diversa aggregazione degli ambiti funzionali e/o una diversa denominazione non comportano necessariamente la modifica dello statuto; l'organo esecutivo è autorizzato a definire una ricomposizione delle funzioni associate sulla base del loro contenuto definito dalle nuove norme e ad assumere gli opportuni atti organizzativi.

4. Salvo diverse scadenze disposte dalla legge, l'esercizio associato tramite l'Unione delle funzioni fondamentali elencate all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, dei Comuni costituenti, di cui ai corrispondenti ambiti dalla lettera a) alla lettera f) del comma 2, è attivato: entro il 31 dicembre 2011 per gli ambiti di cui alle lettere b) e f), per i comuni di: Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sestino, mentre per il solo ambito f) per i restanti comuni di Anghiari e Sansepolcro; entro il 31 dicembre 2012 per gli ambiti di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) per i comuni di: Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sestino; mentre per gli ambiti b) e f) per i restanti comuni di Anghiari e Sansepolcro. Sono fatte salve disposizioni legislative regionali, disciplinanti l'organizzazione del settore sociale, relative alla gestione associata delle funzioni comunali di cui alla lettera f) del medesimo comma 2.

5. L'effettivo esercizio di ogni ambito di funzioni indicate al comma 4 o di articolazioni interne dello stesso, ove non già in essere a seguito di convenzioni stipulate con la disciolta Comunità Montana Valtiberina, è deciso sulla base di un progetto gestionale, approvato a maggioranza assoluta dall'organo esecutivo dell'Unione, purché tale maggioranza sia formata anche dal voto favorevole dei Sindaci dei Comuni conferenti, che indica le risorse finanziarie, umane e strumentali che ogni Comune destina alla gestione associata. La data di avvio della gestione da parte dell'Unione è indicata con decreto del Presidente dell'Unione, che individua anche il responsabile e dà atto della effettiva messa a disposizione dell'Unione delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dal progetto di gestione.

6. Qualora le modalità di esercizio associato, individuate dal progetto gestionale di cui al comma 5, in rela-

zione al contenuto delle funzioni trasferite dal Comune all'Unione, richiedano il trasferimento in capo al Presidente dell'Unione di funzioni che la legge attribuisce espressamente al Sindaco, in particolare per le funzioni indicate ai commi 3, 4, 5, e 6 dell'articolo 50 e all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quest'ultimo provvede, ove ricorra il caso previa intesa con il Ministero competente, a delegare con proprio atto le competenze relative alle funzioni in questione.

7. Nel tenere ferme le scadenze indicate al comma 4 per i Comuni obbligati per legge all'esercizio associato di funzioni fondamentali e l'ultima scadenza ivi indicata per tutti i Comuni costituenti, i progetti gestionali, di cui al comma 5, possono prevedere per i Comuni di Anghiari, Sansepolcro, tempi diversi e/o il conferimento di parte soltanto dei servizi che costituiscono il contenuto di ogni ambito di funzioni, purché sia rispettato il principio di ricomposizione unitaria delle competenze relative ad ogni servizio e sia possibile una gestione economicamente efficiente delle risorse e una funzionalità dei servizi adeguata alle esigenze di tutti i Comuni e dell'Unione.

8. Per le funzioni e i servizi indicati nell'allegato, già affidati con convenzioni dai Comuni alla Comunità Montana, l'Unione subentra nella gestione senza soluzioni di continuità e le convenzioni in essere, svolte dalla Comunità Montana, potranno essere modificate e/o integrate. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la corretta gestione degli uffici, dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti, l'Unione si attiene alle modalità di esercizio indicate negli atti convenzionali nei quali è subentrata. L'organo esecutivo tiene aggiornato l'allegato, escludendone le funzioni che mutano modalità gestionale e riportandovi le nuove convenzioni stipulate con i Comuni affidatari.

Art. 7

Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6, comma 4

1. Salvo diverse disposizioni di legge, tutti i Comuni partecipanti o parte di essi possono conferire all'Unione, con specifica convenzione approvata dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere. Di norma, la convenzione da approvare è accompagnata dal progetto gestionale, di cui al comma 5 dell'articolo 6, ed a seguito della stipulazione il Presidente dell'Unione le dà esecuzione con il decreto di cui al medesimo comma.

2. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricom-

posizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, in modo tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali.

3. L'esercizio associato delle funzioni comunali di cui al comma 2 è effettuato mediante delega all'Unione delle competenze decisionali e amministrative o mediante la costituzione presso la stessa di un ufficio comune competente per la gestione in luogo degli uffici comunali.

4. Nel caso di esercizio associato di funzioni mediante delega, totale o parziale, di competenze decisionali di indirizzo e di controllo, l'atto esplicita chiaramente la volontà di delegare al corrispondente organo dell'Unione tali competenze relative alla funzione associata.

5. Si applica il comma 6 dell'articolo 6 ove ritenuto necessario.

Art. 8

Funzioni e servizi esercitati per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi indicati dagli articoli precedenti anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione ed indica le risorse necessarie al funzionamento della gestione associata. La convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti e se tra questi esprimono voto favorevole i Sindaci dei Comuni membri che già hanno conferito tale funzione all'Unione.

2. Di norma, l'Unione accetta di esercitare le funzioni di cui al comma 1 quando già le sono state affidate da almeno un Comune costituente.

3. All'organo esecutivo dell'Unione è invitato a partecipare a titolo consultivo anche il Sindaco del Comune affidante, o un suo delegato, per le sole decisioni che riguardano la gestione associata convenzionata. L'organo esecutivo, ove del caso, dà conto del parere espresso dal rappresentante del Comune non facente parte dell'Unione.

4. La convenzione deve indicare:

- a) Il contenuto della funzione o del servizio trasferito e le finalità che gli enti si prefiggono;
- b) Il conferimento di deleghe all'Unione e/o la costituzione di un ufficio comune, le eventuali riserve di competenza residuale in capo agli organi comunali;
- c) Le modalità di utilizzazione delle risorse desti-

nate dal Comune alla gestione, mediante trasferimento al bilancio dell'Unione o assegnazione da parte della Giunta comunale al responsabile gestionale con accertamento/impegno diretto sul bilancio comunale;

d) Le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti;

e) I trasferimenti di personale e di beni strumentali;

f) La durata, le modalità di recesso anticipato e gli obblighi che permangono in ordine al personale ed ai beni eventualmente trasferiti ed ai rapporti instaurati nel corso della gestione associata;

g) La competenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di avvio della gestione convenzionata e i rapporti in corso nei quali deve subentrare l'Unione;

h) Il rinvio alle norme interne dell'Unione quale quadro sistematico di riferimento per l'interpretazione delle clausole del rapporto convenzionale e della relativa gestione.

5. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7.

Art. 9

Disposizioni generali e finanziarie

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data stabilita per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione, i Comuni non adottano atti in difformità. Salva diversa previsione degli atti di cui agli articoli 6 e seguenti, i procedimenti relativi a istanze presentate prima del termine da cui decorre l'esercizio da parte dell'Unione sono conclusi dal Comune; il Sindaco può, previo accordo con gli altri Sindaci, incaricare il responsabile dell'Unione per l'adozione dei relativi atti gestionali.

3. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati, sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.

4. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse, unitamente alle risorse economiche, o comunque mediante comando o distacco.

5. Le spese relative alle funzioni e ai servizi comunali affidati all'Unione sono ripartite tra i Comuni affidatari, nel rispetto dei criteri statutari, sulla base di parametri definiti ed approvati con deliberazione dell'organo esecutivo dell'Unione alla quale gli enti si attengono per

l'allocazione nei rispettivi bilanci. Nell'individuazione delle spese l'organo esecutivo tiene conto di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi e di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione. Queste ultime sono attribuite ad ogni funzione o servizio proporzionalmente all'incidenza che le relative spese dirette hanno nell'economia generale dell'Unione.

6. Le residue spese generali di funzionamento dell'Unione, non coperte da entrate derivanti dalle funzioni comunque esercitate o dai servizi espletati, troveranno copertura nel bilancio dell'Unione con le modalità e i criteri stabiliti dall'organo esecutivo.

Art. 10

Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Valtiberina, l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità Montana: Agricoltura, Forestazione e Bonifica, o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008. Svolge altresì le funzioni già assegnate alla Comunità Montana dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici, subentrando nei relativi atti convenzionali, salvo le eventuali modifiche apportate in base al comma 8 dell'art. 6.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta necessariamente la modifica del presente statuto.

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 11

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta esecutiva.

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori comunali, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

3. Ai componenti degli organi spettano i permessi, le aspettative, gli indennizzi e i rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio del loro mandato presso l'Unione stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge, dagli atti dei competenti organi dell'Unione stessa.

Art. 12

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da diciotto membri. Ogni Comune costituente è rappresentato dal Sindaco e da altri due amministratori, uno dei quali in rappresentanza della minoranza consiliare, eletti dai rispettivi Consigli comunali. I Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino eleggono due rappresentanti ciascuno. Se per effetto di norme di legge o del presente statuto si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione i rappresentanti di maggioranza da eleggere sono uno in più.

2. Il Consiglio comunale elegge i propri rappresentanti a scrutinio segreto mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i componenti della maggioranza, compreso il Sindaco, e quelli di minoranza.

3. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

4. Il Consiglio dell'Unione ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni che corrisponde al periodo che intercorre tra due rinnovi consecutivi del Consiglio stesso, successivi al rinnovo della maggioranza dei Consigli Comunali. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 20 giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale nel quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo ordinario del Consiglio stesso, ovvero dall'insediamento del Consiglio Comunale che è avvenuto, per qualsiasi ragione, in un momento diverso.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti e fino all'elezione medesima, sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune: il Sindaco e il consigliere comunale eletto con la maggiore cifra individuale tra quelli della lista collegata al Sindaco, per la maggioranza, e il candidato a Sindaco, risultato eletto consigliere di minoranza, che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista. In caso di parità è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale o gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5, in questo caso trasmettendo anche il verbale delle operazioni elettorali. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti,

rimossi o sospesi dalla carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo. Nel caso che la comunicazione del Sindaco manchi o sia tardiva, il rappresentante comunale può comunque esercitare le prerogative riconosciute al Consigliere dell'Unione, ivi compresa la partecipazione al Consiglio, dal momento dell'entrata in carica, disciplinata dall'articolo 18.

7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i propri rappresentanti individuati ai sensi del comma 5, provvedendo all'elezione, nel numero previsto dal comma 1, dei sostituti. In ogni altro caso di elezione di un sostituto di un proprio rappresentante, il Consiglio comunale deve indicare nominativamente il rappresentante che intende revocare, indicandone le ragioni, e rispettare le regole di elezione del sostituto stabilite al comma 2; salvo diversa successiva disposizione dello statuto comunale alla revoca e alla sostituzione si procede con un'unica votazione.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, è rappresentante del Comune il Commissario governativo e il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è ridotto di conseguenza fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti comunali.

9. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili negli altri casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, diversi da quello di cui al comma 8, il numero dei componenti del Consiglio necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.

Art. 13

Seduta di insediamento del Consiglio

1. Dopo l'elezione per il rinnovo ordinario, i Comuni esprimono i loro rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 12 del presente Statuto.

2. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge o dichiarati tali, sono inviati senza indugio al Presidente. Questi provvede a convocare la prima seduta del nuovo Consiglio in modo che possa tenersi entro quindici giorni da quando gli sono pervenuti i nominativi di tutti i rappresentanti comunali, ovvero dallo spirare del termine di cui al comma 4 dell'articolo 12.

3. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente pro - tempore (Sindaco del comune con maggior numero di abitanti) che la presiede. Durante tale seduta viene eletto il presidente dell'Unione secondo le modalità indicate all'articolo 26, comma 2.

4. Nel corso della prima seduta, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti.

Art. 14

Elezioni amministrative parziali

1. Nel caso di elezioni amministrative parziali, il Comune interessato dal turno elettorale rinnova i propri rappresentanti nel Consiglio secondo le disposizioni dell'articolo 12.

2. Nel periodo indicato dal comma 4 dell'articolo 12 il Consiglio dell'Unione può compiere soltanto atti necessari a garantire la continuità amministrativa ed atti indifferibili ed urgenti; riacquista la pienezza dei propri poteri a seguito della convalida dei nuovi rappresentanti comunali.

3. Si applicano le norme procedurali di cui agli articoli 12 e 13, comma 2.

Art. 15

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto. Indirizza e controlla l'esercizio delle funzioni da parte degli altri organi dell'Unione mediante direttive, atti d'indirizzo e regolamenti.

2. Il Consiglio può adottare un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento può dettagliare, tra l'altro, i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 16

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano diversamente, e la seduta del Consiglio è valida se sono presenti almeno i due terzi dei Consiglieri che lo compongono. Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, qualora il numero dei consiglieri in carica sia temporaneamente ridotto rispetto a quello determinato dal precedente articolo 12, comma 1, i quorum per la validità della seduta e per l'approvazione delle deliberazioni sono calcolati con riferimento al numero dei Consiglieri validamente

in carica. In ogni caso ove è previsto un quorum strutturale per la validità della seduta o per l'approvazione delle deliberazioni, esso è calcolato aritmeticamente, arrotondando l'eventuale quoziente decimale all'unità immediatamente superiore.

2. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, comunque mai oltre il 15° giorno dalla data della prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga almeno la metà più uno dei Consiglieri che lo compongono. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convocazione. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

3. Salva diversa disposizione di legge o statutaria, le votazioni sono palesi; le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto. Il Consiglio delibera validamente con i quorum previsti dai commi 1 e 2 precedenti e con il voto favorevole della maggioranza dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente statuto, da leggi o regolamenti, maggioranze diverse o quorum speciali.

4. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio fino ad avvenuta votazione sul punto.

5. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge od il presente statuto dispongano altrimenti.

7. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario con il compito di riprodurre fedelmente nel verbale lo svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal Consiglio.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario o, in caso di assenza o impedimento, il Vicesegretario o suo delegato e dal Presidente o da chi,

a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio, nella seduta immediatamente seguente, oppure in una delle sedute successive, a quella cui si riferisce.

9. Tranne il caso di sedute o votazioni segrete, la partecipazione al Consiglio può avvenire anche attraverso apparati di videoconferenza o di altre tecnologie che consentano l'identificazione del consigliere, la possibilità della espressione e della manifestazione della volontà e delle conseguenti verifiche. Il regolamento disciplina la convocazione, costituzione e partecipazione a distanza, in modalità virtuale e telematica degli organi di governo dell'Unione.

Art. 17 Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) per determinazione del medesimo;
- b) su richiesta di almeno cinque Consiglieri in carica;
- c) su deliberazione dell'organo esecutivo dell'Unione;
- d) su deliberazione di un Consiglio comunale.

2. Il Presidente verifica la correttezza formale delle richieste avanzate ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma precedente e, riscontratane la correttezza, provvede alla convocazione entro 30 giorni dalla richiesta. La verifica concerne anche il contenuto della richiesta che deve fare riferimento ad un argomento di competenza del Consiglio, ai sensi del precedente articolo 15, e deve indicare chiaramente la proposta di deliberazione sulla quale si deve esprimere il consenso, al fine di consentire la preventiva acquisizione dei pareri di regolarità previsti dalla legge.

3. La convocazione del Consiglio, a firma del Presidente, è pubblicata all'Albo Pretorio e spedita ai Consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno cinque giorni prima della data di adunanza oppure è recapitata mediante notifica a mezzo del messo comunale o di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS), almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del Consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio purché

consentano la verifica della ricezione delle convocazioni, anche attraverso strumenti informatici o telefonici.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli oggetti degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

6. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno tre giorni prima dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

7. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione, al Rendiconto e ai regolamenti deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Eventuali emendamenti dei Consiglieri debbono essere depositati almeno tre giorni prima.

8. Il deposito delle proposte deliberative degli atti relativi agli strumenti di programmazione generale e dei regolamenti deve avvenire almeno cinque giorni prima della adunanza.

9. La trasmissione tramite posta elettronica, anche non certificata, delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai Consiglieri assolve agli obblighi di deposito previsti dal presente articolo di funzionamento.

10. Il regolamento del funzionamento del Consiglio può derogare alle norme del presente articolo.

Art. 18 Diritti e doveri dei consiglieri

1. Spettano ai Consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i Consiglieri comunali; sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste dallo statuto e dalle disposizioni regolamentari.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera collettività di tutti i Comuni dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

3. I Consiglieri esercitano il diritto:

- a) di intervenire nella discussione, di presentare proposte di deliberazione di propria iniziativa o emendamenti alle proposte di deliberazione del Consiglio;
- b) di presentare interrogazioni e mozioni;
- c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli enti e aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla;
- d) di promuovere la deliberazione del Consiglio su

un determinato argomento per il quale è competente, richiedendone la convocazione a norma dell'articolo 17, comma 1, lett. b).

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti e dei documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente statuto e del regolamento.

5. Il Consigliere impronta il proprio comportamento ai principi di leale collaborazione e di buon andamento dell'amministrazione ai quali sono tenuti tutti gli amministratori pubblici; ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge; è tenuto al rispetto della riservatezza secondo le disposizioni di legge e alla non divulgazione di atti e notizie che possano nuocere all'interesse pubblico o ledere diritti di terzi o l'immagine dell'Unione.

Art. 19

Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica non appena è efficace la deliberazione del Consiglio comunale che li elegge o, se componenti di diritto, dalla proclamazione degli eletti, nel caso siano Sindaci, o dallo spirare del termine di cui all'articolo 12, comma 4.

2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio comunale del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, o il caso di sostituzione del rappresentante da parte del Consiglio comunale di appartenenza.

3. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario governativo. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto i rappresentanti comunali ed il Sindaco negli organi dell'Unione.

4. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni debbono esprimere i propri rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

5. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Comuni al Commissario nominato con il decreto di scioglimento che provvede all'insediamento del nuovo Consiglio una volta che gli siano pervenuti i nominativi

dei rappresentanti comunali. Decorso il termine di cui al precedente comma 4, si applica il comma 5 del precedente articolo 12. Restano salve disposizioni di legge o del decreto di nomina del Commissario che prevedono tempi diversi per l'attività commissariale o per la ricostituzione del Consiglio.

6. Ai Consiglieri dell'Unione si applicano tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i Consiglieri Comunali ed, in particolare, il dipendente in servizio dell'Unione non può essere componente degli organi dell'ente.

Art. 20

Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
- c) revoca;
- d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro tre giorni, comunica le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente i motivi dell'assenza prima della seduta del Consiglio, altrimenti è considerato assente ingiustificato. Il regolamento può dettare una disciplina di dettaglio dell'istituto.

4. Salvi restando i casi di decadenza di diritto, sospensione dalla carica e nullità dell'elezione, di cui all'art. 59 del TUEL n. 267/2000, il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, alla quale

può partecipare anche l'interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro 60 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del presente statuto.

6. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. Il consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

7. La perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione ed il caso di morte sono rilevati dal Presidente, che invita il Consiglio Comunale a provvedere per la relativa nuova nomina entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del presente statuto.

8. I provvedimenti comunali di decadenza, di revoca, di presa d'atto della perdita della qualità di Consigliere Comunale, di presa d'atto della morte, devono essere accompagnati dal relativo provvedimento di sostituzione del membro del Consiglio; tali atti sono trasmessi dal Sindaco al Presidente dell'Unione il quale ne informa il Consiglio per gli atti conseguenti.

9. Lo stesso procedimento è attuato quando la sostituzione si rende necessaria per cause diverse previste dalla legge.

Art. 21

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in gruppi consiliari.

2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.

3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi conferiscono.

4. Il regolamento del Consiglio dell'Unione può disciplinare le modalità di costituzione dei gruppi consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della conferenza dei capigruppo.

5. Ai capigruppo consiliari viene data tempestiva notizia per posta elettronica o, in mancanza, per posta ordinaria della pubblicazione all'Albo delle deliberazioni adottate dall'organo esecutivo, con il relativo elenco o con l'indicazione del sito informatico nel quale sono reperibili, e delle decisioni di annullamento da parte di organi amministrativi preposti al controllo.

CAPO III

ORGANO ESECUTIVO

Art. 22

Definizione e composizione

1. L'organo esecutivo di governo dell'Unione è la Giunta esecutiva, composta dai sei Sindaci dei Comuni, che costituiscono l'Unione, o loro delegati permanenti nominati dal Sindaco, o tra i componenti della Giunta Comunale o tra i componenti dello stesso Consiglio Comunale, salvo i casi di sostituzione previsti dallo statuto, e da un Presidente eletto tra i componenti del Consiglio. Nel caso sia eletto un componente del consiglio non Sindaco la Giunta è composta da 7 (sette) membri i 6 (sei) Sindaci e un Presidente. Qualora invece sia eletto presidente un Sindaco: la Giunta è composta da sei membri sindaci, uno dei quali con funzione di Presidente.

2. Nella riunione di insediamento, che si deve tenere entro 10 giorni dalla data di proclamazione dell'elezione dell'ultimo Sindaco che segue al rinnovo ordinario dei Consigli Comunali, su convocazione del Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, i Sindaci intervenuti prendono atto della nuova composizione della Giunta Esecutiva e, ove ravvisino la sussistenza di incompatibilità per alcuni di essi, procedono alle conseguenti sostituzioni secondo le disposizioni del comma 3. La Giunta Esecutiva procede allo stesso modo ogni qualvolta accerti, autonomamente o a seguito della deliberazione del Consiglio, cause di incompatibilità sopravvenute o di impedimento di un Sindaco.

3. In caso di impedimento o incompatibilità, il Sindaco è sostituito a tutti gli effetti da un delegato permanente, formalmente nominato dal Sindaco e comunicato all'Unione. Nel caso di scioglimento del Consiglio

Comunale, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, la Giunta Esecutiva è integrata dal Commissario governativo.

4. Nel verbale delle sedute della Giunta Esecutiva si dà atto dei motivi per i quali in luogo del Sindaco partecipano il Commissario e gli eventuali delegati permanenti.

Art. 23

Funzionamento

1. La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

2. La convocazione avviene tramite invio di un avviso, che indica l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della seduta, per posta elettronica o fax o altro mezzo idoneo a verificare la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale dell'Unione o presso le sedi comunali, anche per collegamento telematico in videoconferenza. Con la presenza e l'accordo di tutti i componenti, l'ordine del giorno può essere integrato nel corso della seduta.

3. La Giunta Esecutiva opera, perseguendo la ricerca del massimo consenso di tutti i componenti, con deliberazioni collegiali che sono pubblicate all'Albo pretorio dell'Unione, per 15 giorni consecutivi. Le sedute, di norma, sono riservate, salvo diversa decisione della Giunta Esecutiva stessa, e sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti.

4. Al rappresentante del Comune di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino è attribuito un voto, così come un voto è attribuito al Presidente, nel caso quest'ultimo sia un consigliere - non sindaco. Le deliberazioni sono approvate con almeno quattro voti favorevoli, salvo il caso di deliberazioni relative a proposte in materia statutaria per le quali si osservano le procedure ed i quorum di cui all'articolo 50.

5. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva divengono esecutive il decimo giorno dopo l'inizio della pubblicazione all'albo pretorio. La Giunta Esecutiva può dichiarare le proprie deliberazioni immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei propri componenti, nei casi di cui all'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267 del 2000.

6. Salvo che al momento della votazione, alle sedute della Giunta Esecutiva partecipano, se richiesti, i diri-

genti e i funzionari dell'Unione e dei Comuni e altri soggetti la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere, ivi compresi Consiglieri eventualmente delegati alla cura di determinati affari.

7. Il Segretario dell'Unione o, in caso di assenza o impedimento, io Vicesegretario suo delegato, partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva come consulente tecnico amministrativo, redige i verbali delle deliberazioni e provvede, avvalendosi degli uffici dell'Unione, agli adempimenti amministrativi conseguenti alle decisioni assunte.

8. La Giunta Esecutiva, avvalendosi degli uffici dell'Unione, può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, approvato con i quorum previsti per le modifiche statutarie, in particolare, per i casi di cui all'articolo 24.

9. Alle proposte di deliberazione della Giunta Esecutiva si applica l'articolo 49 del TUEL.

Art. 24

Funzionamento: casi particolari

1. Nell'ipotesi in cui, oggetto della votazione, sia uno dei servizi comunali gestiti dall'Unione, avranno diritto di voto, esclusivamente, il Presidente e gli assessori di quei comuni che hanno attribuito all'Unione la gestione di quella funzione o servizio, o parte di essi. Qualora soltanto parte dei Comuni costituenti abbiano conferito all'Unione una funzione tra quelle indicate all'articolo 7, la composizione della Giunta Esecutiva resta quella indicata dall'articolo 22, comma 1, ma le deliberazioni strettamente riguardanti il governo della funzione associata, per essere approvate, debbono riportare il voto favorevole dei Sindaci dei Comuni che hanno conferito o convenzionato la gestione e quello del Presidente. Il voto favorevole del Sindaco che abbia conferito un servizio, che rappresenti il 51% o più dell'intera nuova funzione svolta dai comuni, diventa vincolante per approvare la deliberazione.

2. Nel caso che all'Unione siano affidate funzioni e servizi comunali da parte di Comuni non partecipanti all'Unione stessa, alla Giunta Esecutiva sono chiamati ad intervenire, senza diritto di voto, anche i Sindaci di tali Comuni convenzionati per la trattazione dei soli argomenti riguardanti la specifica funzione associata.

3. Nel caso di cui al comma 2, la Giunta Esecutiva delibera tenendo conto del parere del rappresentante del Comune convenzionato, il quale si può esprimere anche sulla elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche riguardanti la gestione convenzionata della funzione comunale in rapporto alle altre funzioni dell'Unione e del proprio Comune.

Art. 25
Competenze

1. La Giunta Esecutiva collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività; svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso ed è autorizzata ad apportare, quando l'urgenza lo richiede, variazioni al bilancio di previsione, salva ratifica entro sessanta giorni da parte del Consiglio stesso.

2. Spetta alla Giunta Esecutiva l'adozione di tutti gli atti di governo dell'Unione che la legge e lo statuto non assegnano al Consiglio o al Presidente.

3. La Giunta Esecutiva, in particolare:

a) Propone ai Consigli comunali le modifiche statutarie, in attuazione dell'articolo 50;

b) Definisce ed approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e dei criteri generali deliberati dal Consiglio, contenente anche la regolamentazione organizzativa delle funzioni comunali associate;

c) Adotta il Piano esecutivo di gestione ed individua gli obiettivi per la rilevazione e misurazione delle prestazioni dell'Unione in rapporto al territorio di riferimento e alle funzioni esercitate; nomina gli organismi di controllo e valutazione previsti dalla legge e dai regolamenti, ad eccezione dell'organo di revisione contabile, ed effettua la valutazione delle prestazioni con l'ausilio dell'organismo tecnico di valutazione;

d) Adotta il piano triennale del fabbisogno di risorse umane per l'esercizio delle funzioni da esercitare in stretta correlazione con le disponibilità di bilancio;

e) Autorizza il Presidente a resistere e a promuovere le liti e le azioni di tutela degli interessi dell'Unione e per la conservazione degli atti dei propri organi; nel caso di controversie tra i Comuni e tra questi e l'Unione svolge funzioni di mediazione per risolverle bonariamente, anche fornendo la corretta interpretazione di atti ed accordi riguardanti le gestioni associate;

f) Ha funzioni di indirizzo, vigilanza e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle funzioni conferite dai Comuni o con essi associate, in particolare per i rapporti tra organi e strutture dell'Unione e dei Comuni e per il coordinamento delle rispettive previsioni di bilancio; a tal fine delibera i programmi gestionali e finanziari delle attività da svolgere nelle gestioni associate, indicando le risorse necessarie destinate alla gestione;

g) Compie gli atti di programmazione locale per i quali leggi regionali o atti di programmazione prevedono la competenza della Giunta Esecutiva o, comunque, dell'organo che li rappresenta;

h) provvede con proprio atto alla nomina e designa-

zione di rappresentanti in Enti e Istituzioni, qualora il Consiglio non abbia deliberato la nomina e le designazioni entro tre giorni precedenti la scadenza dei termini prescritti dalle normative vigenti.

CAPO IV
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 26

Modalità di nomina e durata in carica

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione tra i Sindaci e gli altri componenti del Consiglio dell'Unione.

2. Il Presidente è eletto con voto palese: in prima convocazione con la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei componenti; in seconda convocazione con il voto della metà più uno dei componenti dell'Assemblea (Consiglio). La seconda convocazione, non può avvenire, oltre 15 giorni dalla data della prima convocazione.

3. Il Presidente dura in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione, salvi i casi di cessazione anticipata previsti dalla Legge.

Nel periodo di vacatio decorrente dall'insediamento del nuovo Consiglio alla elezione del Presidente, le funzioni e competenze del Presidente sono assunte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

4. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

5. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

Nei casi di cui al comma 4, entro trenta giorni il Consiglio è convocato per l'elezione del nuovo Presidente.

6. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso d'approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla metà più uno dei componenti dell'Assemblea. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno nove (9) consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

7. Il Presidente entro giorni quindici, dalla sua nomina, convoca il Consiglio per la presentazione del programma di governo e per la prestazione del giuramento.

*Art. 27**Ruolo, attribuzioni e competenze*

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Esecutiva, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto

2. In particolare, il Presidente:

a) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

b) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

c) nomina e revoca, su deliberazione dell'organo esecutivo e nel rispetto del regolamento di organizzazione dell'Ente, i responsabili apicali dei settori, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dal regolamento di organizzazione dell'Ente;

d) può affidare ai singoli componenti della Giunta Esecutiva specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione, con deliberazione della Giunta medesima;

e) conferisce incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, direttamente correlati all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo, su deliberazione dell'organo esecutivo e nel rispetto del regolamento di organizzazione dell'ente;

f) Il Presidente, con deliberazione della Giunta Esecutiva provvede alle nomine dei rappresentanti dell'Unione in Enti, Aziende ed Istituzioni, entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

g) firma i verbali delle sedute e gli originali delle deliberazioni degli organi collegiali dell'ente e sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dall'organo esecutivo;

h) ha la rappresentanza legale dell'Ente, salvo che per gli atti attribuiti dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al segretario e ai funzionari dirigenti;

i) svolge ogni altra funzione conferita dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto;

3. Il Presidente esterna formalmente la propria volontà a mezzo di decreti, che vengono numerati e raccolti cronologicamente in apposito registro. Può richiedere il parere del Segretario riguardo alla legittimità dei propri atti. Tali atti sono definitivi e portati alla conoscenza della collettività mediante pubblicazione all'albo dell'Unione per quindici giorni consecutivi. Restano salve le norme in materia di accesso e di riservatezza stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

*Art. 28**Il Vicepresidente*

1. Il Vicepresidente, viene nominato, dalla Giunta Esecutiva al proprio interno. Il commissario governativo che sostituisce il Sindaco nell'organo esecutivo non può essere nominato Vicepresidente.

2. Il Vicepresidente, svolge le funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce, in via generale, o su specifica delega "ad acta", in caso di assenza, impedimento o sospensione temporanea dalla carica.

3. Nel caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni vicarie sono temporaneamente svolte dal Sindaco del Comune con il più alto numero di abitanti.

*Art. 29**Cessazione*

1. Oltre che per la perdita della carica di Consigliere comunale, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 19 e 20 del presente statuto.

CAPO V**ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO***Art. 30**Principi generali*

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante in-

formazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 31

Regolamento di organizzazione

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dall'organo esecutivo, di cui all'articolo 22, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola, ove possibile in modo uniforme o unitario con i Comuni membri, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

2.:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi al segretario, ai funzionari dirigenti, le relative modalità di sostituzione nei casi di assenza, vacanza o impedimento e le eventuali facoltà di delega di funzioni dirigenziali;

d) l'istituzione e i requisiti della figura del vicesegretario;

e) le modalità e i limiti per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e, in generale, degli incarichi di collaborazione da attribuire a soggetti esterni;

f) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego, ivi comprese quelle richieste dall'Amministrazione;

g) le modalità di individuazione, misurazione e valutazione delle prestazioni dell'ente, dei responsabili e dei dipendenti;

h) i requisiti, le modalità di nomina e la durata degli organismi di valutazione e controllo interno;

i) la disciplina generale dei premi e gli incentivi di produttività e di risultato da corrispondere al personale,

ivi compresi quelli relativi ad attività professionali rese nell'interesse dell'Amministrazione;

j) le responsabilità e le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro;

k) la disciplina del lavoro a tempo parziale per i dipendenti;

l) le altre questioni riguardanti l'organizzazione e il personale indicate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 32

Segretario - Direttore generale

1. La dotazione organica dell'Unione prevede la qualifica di Segretario - Direttore generale, quale coordinatore dell'organizzazione dell'ente.

2. Il Segretario - Direttore generale:

a) Svolge le funzioni di assistenza giuridico - amministrativa agli organi dell'ente e di tutela della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

b) Sovrintende le funzioni già conferite o delegate alla soppressa Comunità Montana e trasferite all'Unione;

c) Dirige tutte le fasi, procedure ed atti relativi all'estinzione e trasformazione della Comunità Montana in Unione dei Comuni;

d) Roga, purché in possesso dei requisiti richiesti, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dell'Unione, gli atti ed i contratti e presta la propria assistenza nei casi di stipula dei contratti per scrittura privata, autenticandone le sottoscrizioni, applicando le disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, e la relativa tabella "D" della Legge 08.06.1962, n. 604 e successive modificazioni;

e) esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dallo Statuto e dal regolamento o legittimamente conferitagli dal Presidente.

3. Il regolamento di organizzazione, nel rispetto delle norme di legge applicabili, definisce i requisiti di accesso al ruolo di Segretario - Direttore generale.

4. La copertura iniziale del posto di Segretario - Direttore generale avviene, in virtù e con le modalità dell'art. 23, comma 2, della L.R.T. n. 37/2008, per trasferimento del Segretario - Direttore generale di ruolo della soppressa Comunità Montana.

5. Qualora il posto risulti vacante, il Segretario - Direttore generale è nominato dal Presidente, previa delibera dell'organo esecutivo, di norma tra il personale apicale dell'Unione e dei Comuni in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Il Presidente può nominare

un soggetto esterno in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'articolo 110 del TUELe nel rispetto del regolamento di organizzazione e dei principi di trasparenza e professionalità stabiliti dall'ordinamento.

6. La durata in carica del Segretario - Direttore generale, nominato ai sensi del comma 5, non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato e può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione dell'organo esecutivo.

7. L'Unione può convenzionare le funzioni di Segretario - Direttore generale con altri enti.

8. Per la gestione coordinata dei servizi tra gli Enti associati e per l'attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti, in particolare per la promozione delle finalità di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a), è costituito il Comitato di direzione, al quale sono chiamati a partecipare responsabili dell'Unione e dei Comuni. Sulla base della disciplina dettata dal regolamento di organizzazione, il Comitato supporta il Segretario - Direttore generale dell'Unione, verifica la coerenza delle normative regolamentari degli Enti, può elaborare proposte di fattibilità e verificare l'andamento delle gestioni associate, svolge attività di impulso gestionale.

Art. 33

Funzioni di responsabilità

1. I dirigenti apicali Responsabili dei Servizi svolgono funzioni di direzione, consulenza e coordinamento della struttura organizzativa alla quale sono preposti e rispondono all'organo esecutivo del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Amministrazione in rapporto alle risorse effettivamente disponibili. Ad essi compete la valutazione del personale assegnato al servizio, l'adozione degli atti gestionali e contrattuali che impegnano l'Amministrazione verso terzi e il rilascio di autorizzazioni e di pareri tecnici di competenza del servizio, previsti dalla legge e dal regolamento o richiesti dagli altri organi della Unione o dei Comuni associati.

2. Ai Responsabili competono, pertanto, l'espressione dei pareri di cui all'articolo 49 e i compiti gestionali previsti all'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non espressamente riservati agli organi di governo o al Segretario generale dalla legge dallo statuto e dai regolamenti. I Responsabili dell'Unione rendono detti pareri sugli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio e dell'organo esecutivo dell'Unione e su quelli di competenza dei Consigli e delle Giunte comunali riguardanti le funzioni associate e i servizi convenzionati. Gli atti gestionali, gli impegni di

spesa e gli accertamenti di entrata relativi alle funzioni associate sono compiuti anche nell'interesse dei Comuni ed hanno effetto diretto sui rispettivi documenti contabili e patrimoniali in rapporto alla assegnazione di risorse e beni strumentali effettuata con il piano esecutivo, o altro analogo provvedimento, di ciascun Ente.

3. Le relative funzioni sono definite, disciplinate e attribuite ai sensi dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'incarico di funzioni dirigenziali e di responsabilità il cui incarico sia scaduto continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del successore, salvo il termine del mandato presidenziale, nel qual caso si applica la normativa relativa alla proroga degli organi amministrativi.

4. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il responsabile dell'ufficio competente, su incarico del Sindaco del Comune interessato, conferito con l'accordo degli altri Sindaci, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

5. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi dei Comuni partecipanti, i responsabili degli uffici dell'Unione possono essere incaricati dal Sindaco del Comune interessato, di concerto con l'organo esecutivo, nel rispetto delle disposizioni contrattuali regolanti il rapporto di lavoro, anche quale responsabile di uffici comunali. Di norma, il Sindaco può avvalersi di tale facoltà in vista di un successivo affidamento di funzioni o servizi all'Unione.

Art. 34

Atti di gestione

1. La forma dei provvedimenti amministrativi e di organizzazione adottati dal Segretario generale e dai Funzionari responsabili è la determinazione dirigenziale. Le determinazioni dirigenziali sono raccolte in originale, cartaceo o digitale, e numerate in un unico registro; sono immediatamente efficaci, salvo che comportino spese o minori entrate, nel qual caso divengono efficaci con l'apposizione del visto di copertura finanziaria del responsabile del bilancio.

2. Ove il provvedimento lo disponga, copia digitale dello stesso, conforme ai requisiti richiesti dalla legge, è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, o per il diverso termine previsto nell'atto stesso, nel

rispetto delle norme sulla riservatezza di terzi, e comunicata al Presidente e al Segretario dell'Unione, anche per l'eventuale esercizio di forme di autotutela dell'Amministrazione, stabilite dal regolamento di organizzazione. Se l'atto lo prevede, una copia cartacea può essere affissa presso la sede. Le pubblicazioni e le affissioni, cartacee o digitali, sono effettuate dal soggetto individuato dagli atti di organizzazione. Di norma debbono essere pubblicati i provvedimenti e gli atti organizzativi di interesse generale, oltre a quelli per i quali la pubblicazione è condizione di efficacia. Il regolamento in materia di procedimento amministrativo e di trasparenza può individuare gli atti dirigenziali che debbono essere obbligatoriamente pubblicati per finalità di trasparenza dell'azione amministrativa.

3. I provvedimenti datoriali assunti dai dirigenti per la gestione dei rapporti di lavoro hanno forma scritta, sono registrati al protocollo dell'ente e non sono soggetti a pubblicazione. Il regolamento di organizzazione può dettare norme al riguardo.

Art. 35

Dotazione organica e Personale dell'Unione

1. L'Unione ha una propria dotazione organica, una struttura organizzativa e un funzionigramma definiti dal regolamento di cui all'articolo 31. La dotazione organica è unica e definisce i contingenti di personale necessari all'espletamento delle funzioni regionali e delle funzioni comunali o di altri enti locali affidate all'Unione, in relazione agli obiettivi programmatici periodicamente stabiliti, alle esigenze di funzionalità dei servizi e alle risorse disponibili. I contingenti di personale indicano i posti complessivi per ogni categoria professionale definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici, ad essi si aggiunge il contingente di personale forestale, di cui al comma 6, in dotazione all'Unione sulla base degli atti di programmazione regionale di attuazione della legge regionale n. 39 del 2000. La dotazione organica riporta i posti coperti ed i posti vacanti; il regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 31, detta disposizioni per il costante aggiornamento della consistenza organica.

2. I posti di responsabile di struttura amministrativa di livello apicale, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti, previo incarico conferito dal Presidente, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento individua, oltre ai requisiti richiesti per l'accesso ai posti, i limiti per il ricorso a personale esterno nei casi di non disponibilità di adeguate professionalità tra il personale dell'Unione e dei Comuni.

3. Il personale dell'Unione, oltre che dai dipendenti di cui all'articolo 51, comma 2, 3 e 4, è composto da:

- a) dipendenti eventualmente trasferiti dai Comuni partecipanti;
- b) dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.

4. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato, di norma allocato in posti vacanti della dotazione organica, e di collaboratori esterni, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

5. L'organo esecutivo provvede ad assegnare, di norma con gli atti annuali di programmazione operativa, il personale disponibile ai servizi dell'Unione. Inoltre, con gli atti di programmazione del fabbisogno di personale, accerta la necessità di trasferimento o di distacco, anche parziale, di personale dei Comuni partecipanti per far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali.

6. L'Unione si avvale, per l'esecuzione dei servizi e dei lavori relativi alla bonifica, alla sistemazione idraulico-forestale e alle aree verdi, come previsto dalla pertinente legislazione regionale, dell'attività di operai agricolo-forestali ed impiegati tecnico-amministrativi a tempo determinato ed indeterminato, assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - agraria e idraulico - forestale.

Art. 36

Procedimenti disciplinari

1. Le norme disciplinari sono individuate dalla legge e dalla contrattazione collettiva; esse determinano i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l'applicazione delle stesse, nonché dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che, in particolare, individua le strutture e i soggetti responsabili dell'azione disciplinare.

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 37

Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 38

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. I Comuni prevedono annualmente nei propri bilanci le risorse indicate dall'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 37 del 2008, nella quantificazione risultante in applicazione delle disposizioni del precedente articolo 9.

Art. 39

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 40

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la

funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 41

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 42

Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione, sceglie il Revisore dei conti, mediante estrazione dall'elenco dei cui la comma 1- art. 14 - legge n. 148 del 14/09/2011. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

7. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione l'incarico è svolto dal Revisore dei Conti della soppressa Comunità Montana Valtiberina fino alla scadenza dell'incarico stesso.

Art. 43

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura di evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione il servizio di tesoreria è svolto dal tesoriere della soppressa Comunità Montana Valtiberina fino alla scadenza della convenzione in essere.

Art. 44 *Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità Montana Valtiberina, alla quale l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008;

b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;

c) dalle partecipazioni societarie;

d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO VII DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 45 *Durata dell'Unione*

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o lo scioglimento.

Art. 46 *Recesso del Comune*

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 5 anni dalla data di costituzione, salvo il caso in cui intenda recedere per costituire un'altra Unione di Comuni o per aderire ad altra Unione già costituita.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione

assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della legge regionale n. 37 del 2008, alla Giunta regionale.

4. Qualora il motivo del recesso sia dovuto alla volontà di costituire una nuova unione o di aderire ad altra già costituita, il consiglio comunale deve aver provveduto all'approvazione dello statuto dell'altra Unione perché il recesso possa avere effetto.

Art. 47 *Effetti e adempimenti derivanti dal recesso*

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 4.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il termine dal quale ha effetto il recesso decorre dalla data stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, o dalla scadenza di sei mesi dall'esecutività della delibera di cui al comma 4 dell'art. 46.

3. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro 30 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

4. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro 3 mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentan-

te del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. L'esito dei lavori del collegio è sottoposto all'organo esecutivo dell'Unione, le cui determinazioni sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti precedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. E' in ogni caso escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità montana Valtiberina. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;

c) personale: salvo diverso accordo stabilito nella convenzione, il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza; il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione;

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;

e) funzioni regionali: l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale n. 37 del 2008;

f) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini precedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi. Quale causa dello scioglimento può essere preso in considerazione anche un mutamento del quadro legislativo regionale che privi l'Unione dell'esercizio di funzioni regionali reputate indispensabili per un sistema di governo complessivo territoriale dell'ambito di riferimento.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o dell'organo esecutivo dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli comunali dell'Unione adottano, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, una deliberazione con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e alla Giunta regionale. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune o se esso ha deliberato il recesso nelle forme previste dall'articolo 46, comma 2.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 49. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto.". La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 6 dell'articolo 49, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia

espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 46, comma 2, lettera b); il differimento degli effetti dello scioglimento eventualmente disposto dalla Giunta regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.

5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione comunica alla Giunta regionale la necessità di procedere allo scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008; trascorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione, dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto.". La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 6 dell'articolo 49, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

Art. 49

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento, se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno, salvo il termine diverso stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione, di cui al comma 6 del presente articolo, che può dettare anche termini diversi dai quali ha effetto lo scioglimento.

2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individua il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai Comuni o all'ente competente che dovrà subentrare nelle funzioni già assegnate all'Unione; di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che

subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato. Il piano contiene anche quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

3. La successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione avviene secondo i seguenti criteri:

a) definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell'Unione;

b) l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati; in via residuale il comune capofila è quello ove ha sede l'Unione;

c) il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto b);

d) la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione delle attività dell'Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati.

4. Il patrimonio acquisito dall'Unione è assegnato secondo i seguenti criteri:

a) l'assegnazione del patrimonio ai comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati comprese le partecipazioni societarie; copertura in solido tra i Comuni di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b) la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione.

5. I beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali sono assegnati secondo i seguenti criteri:

a) copertura di eventuale disavanzo gestionale delle attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b) assegnazione ai comuni secondo i criteri modalità di ripartizione delle spese delle singole gestioni;

c) la vendita dei beni e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;

d) I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Valtiberina sono assegnati secondo le disposizioni del piano, fermo restando diverse disposizioni della Regione ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge regionale n. 37 del 2008.

6. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unio-

ne all'unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei voti. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti non siano idonei a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

7. Lo scioglimento non può avere luogo anche nel caso che non siano raggiunti gli accordi previsti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 37 del 2008. Ai fini del precedente comma 2 del presente articolo, il personale dell'Unione impiegato nell'esercizio delle funzioni comunali o regionali è individuato in base agli atti di assegnazione dell'Unione e ai relativi centri di costo del bilancio; in via residuale il personale che non risulta attribuito in via prevalente ad una specifica funzione è riassorbito dal Comune ove ha sede l'Unione, gli altri Comuni possono utilizzare tale personale e sono tenuti a compartecipare alla relativa spesa.

8. L'Unione ed i Comuni partecipanti adempiono agli obblighi previsti dall'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

CAPO VIII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 50 Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, convoca l'organo esecutivo per deliberare in merito. Il procedimento di modifica è avviato se l'organo esecutivo approva la proposta all'unanimità dei componenti. Se l'unanimità non viene raggiunta, in una successiva seduta da tenere non prima di 10 giorni e non oltre 20 dalla prima, la proposta si intende approvata se riporta almeno quattro voti favorevoli.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente dell'Unione la trasmette alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008. Decorsi i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge medesima senza che la Giunta regionale si

sia espressa, la proposta diviene efficace ed è trasmessa ai Comuni per l'approvazione; i Consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, l'organo esecutivo dell'Unione può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni e alla Giunta regionale. Se l'organo esecutivo dell'Unione modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta dell'organo esecutivo, eventualmente integrata a seguito degli atti della Giunta regionale di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37/2008, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della stessa all'albo dell'ultimo Comune che vi provvede.

5. Se la Giunta regionale ha deliberato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, il differimento degli effetti delle modifiche statutarie, l'atto del Presidente dell'Unione di cui al comma 4 del presente articolo riporta la seguente clausola "Gli effetti delle presenti modifiche statutarie decorrono dal, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...". Se l'organo esecutivo dell'Unione, prima della trasmissione della proposta ai Comuni, ha uniformato la proposta di modifica statutaria ai termini stabiliti dal differimento operato dalla Giunta regionale, nell'atto è riportata la clausola seguente: "La decorrenza degli effetti delle presenti modifiche statutarie è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...".

6. Il differimento degli effetti della modifica statutaria, stabilito dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, resta comunque fermo anche in assenza di apposizione delle clausole di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 6, comma 4, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina i termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai Consigli comunali ed è stipulata dai Sindaci dei Comuni.

CAPO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51

*Primo insediamento organi dell'Unione e successione
alla soppressa Comunità montana*

1. Il primo Presidente dell'Unione, i componenti della Giunta esecutiva e le modalità di insediamento del primo Consiglio sono indicati nell'atto costitutivo.

2. La successione dell'Unione garantisce la continuità amministrativa dell'azione della Comunità Montana, sulla base del decreto di estinzione adottato dal Presidente della Giunta regionale. L'Unione succede nei beni, in tutti i rapporti attivi e passivi e nei procedimenti non conclusi della Comunità Montana disciolta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008, dalla data di estinzione della Comunità Montana Valtiberina o dalla data precedente relativa alla regolazione di ogni specifico rapporto, attivo o passivo, o procedimento in essere.

3. Il personale dipendente di ruolo a tempo indeterminato della Comunità Montana con contratto di pubblico impiego, inquadrato nella dirigenza e nelle categorie contrattuali, entra di diritto a far parte del ruolo dell'Unione con il medesimo ruolo rivestito presso la Comunità Montana, mantenendo la medesima posizione giuridica e il trattamento economico fondamentale e accessorio, con riferimento alle voci fisse e continuative, in godimento. Il personale assunto a tempo determinato prosegue il rapporto di lavoro con l'Unione fino alla scadenza del contratto.

4. Gli operai forestali dipendenti dalla Comunità Montana con contratto privatistico sono trasferiti all'Unione con la posizione giuridica posseduta e il trattamento economico, fondamentale e accessorio, con riferimento alle voci fisse e continuative, in godimento in base al CCNL e al CIR per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. L'Unione continua ad utilizzarli prevalentemente per l'effettuazione di lavori e servizi di forestazione e bonifica, ai sensi dell'articolo 12 della LR n. 39/2000 e successive modificazioni, utilizzando le risorse finanziarie trasferite dalla Regione Toscana.

5. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità Montana.

6. L'organismo tecnico di valutazione nominato dalla Comunità Montana estinta continua ad esercitare le medesime funzioni a favore dell'Unione fino al termine dell'incarico.

7. In ogni caso, dalla data di estinzione della Comunità Montana, l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti e nell'esercizio di tutte funzioni da essa esercitate.

Art. 52

Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della Comunità Montana Valtiberina. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità Montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

Art. 53

Inefficacia degli atti

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti le modifiche dello Statuto, le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, il recesso dei Comuni partecipanti e lo scioglimento dell'Unione sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

Art. 54

Inefficacia delle norme comunali incompatibili

1. L'entrata in vigore dello statuto dell'Unione e delle successive modifiche statutarie determina l'abrogazione delle norme dello statuto comunale divenute incompatibili.

2. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 55

Norma finanziaria

1. Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo bilancio dell'Unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati in solido i singoli Comuni.

Art. 56

Norma di verifica

1. Nel 2014, alla scadenza del mandato naturale dei Consigli comunali dei 5 comuni nei quali si terranno le

elezioni amministrative, verrà eseguita una verifica istituzionale sullo stato dell'Unione e sul suo operato, nonché una verifica sullo statuto e sulla introduzione della turnazione del ruolo di Presidente a favore di ciascun comune partecipante e sulla verifica ed introduzione delle norme ad essa conseguenti.

Art. 57

Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 58

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO

**FUNZIONI PER LE QUALI L'UNIONE SUBENTRA NELLE CONVENZIONI IN
ESSERE TRA I COMUNI E LA COMUNITA' MONTANA VALTIBERINA.**

	GESTIONI ASSOCIATE	DATA STIPULA CONVENZIONE	DURATA	MODIFICHE ALLA DURATA	SCADENZA
1	Gestione associata sviluppo risorse umane	10/04/2003	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 37 del 30/10/2008)	31/12/2012
2	Gestione associata dei servizi informatici e telematici	10/04/2003	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 35 del 27/09/2007)	
3	Gestione associata di servizi e interventi in favore delle famiglie	30/10/2004	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 53 del 28/12/2009)	31/12/2014
4	Gestione associata di servizi e interventi per l'infanzia e per i minori	30/10/2004	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 53 del 28/12/2009)	
5	Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per anziani	30/10/2004	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 53 del 28/12/2009)	
6	Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale nell'area delle dipendenze	30/10/2004	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 53 del 28/12/2009)	
7	Gestione associata servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi	30/10/2004	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 53 del 28/12/2009)	
8	Gestione associata dei procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche	30/10/2004	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 53 del 28/12/2009)	
9	Gestione associata dei canili	10/04/2003	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 37 del 30/10/2008)	31/12/2012
10	Gestione associata dei mattatoi	10/04/2003	Ventennale		31/12/2023

	GESTIONI ASSOCIATE	DATA STIPULA CONVENZIONE	DURATA	MODIFICHE ALLA DURATA	SCADENZA
11	Gestione associata delle funzioni di competenza dei comuni relative alla VIA	10/04/2003	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 37 del 30/10/2008)	31/12/2012
12	Gestione associata della protezione civile	10/04/2003	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 37 del 30/10/2008)	
13	Gestione associata del catasto delle aree percorse dal fuoco	1/10/2007	Quinquennale		
14	Gestione in forma associata del servizio statistico comprensoriale	30/10/2008	Quinquennale		31/12/2013
15	Gestione associata dei servizi trasporti sociali.	30/11/2009	Quinquennale		30/11/2014
16	Gestione associata dello sportello unico per le attività produttive	14/09/2010	Decennale		31/12/2020
17	Gestione associata SIT e cartografia	14/09/2010	Quinquennale		31/12/2015

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E' fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione elettronica all'indirizzo redazione@regione.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631